

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 283/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'1 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA "FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES – FINAL EIGHT QUARTI DI FINALE" AOSTA CALCIO A 5/A.S. MIRACOLO PICENO DEL 31.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 del 31.5.2010)

La C.G.F. in riforma della delibera impugnata, visto l'art. 17, comma 4, ultimo capoverso C.G.S., dispone la ripetizione della gara su indicata con lo schieramento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F., di calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età purchè autorizzati dal Comitato Regionale competente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma l'1 giugno 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete